



## Se l' autovelox non e' segnalato, la multa col telelaser e' nulla

---

**Data** 20 maggio 2012  
**Categoria** professione

---

La segnalazione preventiva delle apparecchiature finalizzate al rilievo della velocità ha scopo essenzialmente dissuasivo. Nulle le multe effettuate in carenza della segnalazione (Cass. II Civ. n. 13727/2011)

---

La Cassazione, nella sentenza sopracitata, ha stabilito che è nulla la multa effettuata con telelaser senza il cartello di segnalazione.

Infatti l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità era stato previsto, in un primo momento (art. 4 D.L. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002), per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia.

In seguito, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 (conv. nella l. n. 160 del 2007), e' stato esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.

Questa dizione ricomprende dunque anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia.

Daniele Zamperini